

Codice A1805A

D.D. 28 febbraio 2018, n. 570

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare d'esercizio e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AL00143 sito nel comune di Villaromagnano (AL), in localita' Cascina Battignanina, di proprieta' dell'Azienda Agricola Cascina Battignanina s.a.s.

Premesso che:

in data 25.10.1995, ai sensi della L.R. 58/95, l'Azienda Agricola "Cascina Battignanina" di proprietà della Sig. Ratti Francesco, proprietaria dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. A2, cod. AL00143, sito nel comune di Villaromagnano (AL), in località Cascina Battignanina, ha presentato denuncia dell'invaso al Servizio Regionale OO.PP. di Alessandria, trasmettendo la perizia giurata a firma dell'Ing. Fossati Francesco, attestante la sicurezza dell'opera per la pubblica incolumità;

in data 07.02.2000 l'Ing. Fossati Francesco, per conto della proprietaria, ai sensi dell'art. 13 delle L.R. 58/95 e L.R. 49/96, ha presentato al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria (Prot. n.2178) la relazione di collaudo statico dell'opera;

in data 26.10.2006, a seguito di specifica richiesta da parte del Direzione Servizi Tecnici-Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Alessandria (Prot. 7377/20.07 del 13/06/2001), l'Ing. Fossati Francesco ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo (Prot. n.6222/23.03) la relazione di compatibilità idraulica.

ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, in data 16.10.2006 il Settore Regionale Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo, prendendo atto della documentazione trasmessa dalla proprietaria e del parere espresso dalla Direzione Servizi Tecnici-Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Alessandria (Prot. 7377/20.07 del 13/06/2001), ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto e con determina dirigenziale n. 89 del 20.11.2006 il medesimo Settore Regionale ha autorizzato alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento. In tale occasione è stato trasmesso alla proprietaria anche il disciplinare di esercizio dell'impianto, da aggiornare dopo 10 anni.

Considerato che:

essendo scaduto il termine di 10 anni indicato sul suddetto disciplinare di esercizio, in data 02.10.2017 (prot. n. 45599/A1805A) è stata richiesta dal Settore Difesa del Suolo una perizia tecnica/collaudo per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e in data 07.12.2017 (Prot.58875/A1805A) l'Ing. Fossati Francesco, per conto dell'Azienda Agricola Cascina Battignanina s.a.s., ha inviato al Settore Difesa del Suolo il certificato di collaudo statico per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso;

il Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, avendo effettuato l'ultimo sopralluogo in loco insieme al Settore Difesa del Suolo in data 17.01.2018, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni al rinnovo della prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di accumulo in data 25.01.2018 (Prot. 4035/A1814A).

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.

Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003 l'Azienda Agricola Cascina Battignanina s.a.s. di Ratti Francesco, in qualità di proprietaria, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, Cat. A2, cod. AL00143, sito nel comune di Villaromagnano (AL), in località Cascina Battignanina;

□ Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e Settore Difesa del Suolo;

□ Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, l'Azienda Agricola Cascina Battignanina s.a.s., in qualità di proprietaria, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

□ Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

□ Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Ing. Gabriella Giunta